

## Ai gentili clienti e Loro Sedi

### Misure di prevenzione diffusione covid-19 sui luoghi di lavoro: precisazioni sul trattamento dei dati dei lavoratori

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il **Garante per la privacy ha pubblicato** in data 6.7.2020 sul proprio sito Internet **una serie di FAQ**, alcune delle quali dedicate al **trattamento dei dati dei lavoratori nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19**. Un chiarimento di particolare interesse riguarda **i limiti del datore di lavoro nel rilevare la temperatura corporea** dei lavoratori o dei fornitori e clienti all'ingresso dell'azienda. Sul punto, il Garante, dopo aver richiamato il protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 (aggiornato il successivo 24 aprile 2020), precisa che **poiché la rilevazione della temperatura corporea**, quando è associata all'identità dell'interessato, **costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato** relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione", **è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita per legge** e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro. Tra le risposte più interessanti, una riguarda **la funzionalità di "contact tracing"** prevista da alcuni applicativi **al fine di ricostruire la catena dei contagi e allertare** le persone che sono entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi. Sul punto, il Garante precisa che attualmente **l'unica disciplina che regola tale funzionalità è quella definita in termini di legge dall'art. 6 del DL 28/2020**. Va comunque ricordato che lo stesso Garante per la privacy, con provvedimento 29.4.2020 n. 79, **aveva espresso parere positivo in merito alla proposta governativa circa l'applicativo in argomento evidenziando**, tra le varie, che i **dati sono trattati in forma pseudonima o anonima**, escludendo il ricorso alla geolocalizzazione e **limitando la conservazione dei dati al tempo strettamente necessario, con cancellazione automatica alla scadenza del termine**.

#### Premessa

Il Garante per la privacy ha pubblicato in data 6.7.2020 sul proprio sito Internet una **serie di FAQ**, alcune delle quali **dedicate al trattamento dei dati dei lavoratori** nell'ambito **dell'emergenza sanitaria COVID-19**.

#### Studio Poppi

Via Casalino, 5/H  
24121 Bergamo - Italy  
Tel. +39 035 237373  
Fax +39 035 237392  
info@studiopoppi.com  
www.studiopoppi.com

## Rilevazione della temperatura corporea

Un primo chiarimento di interesse riguarda i limiti del datore di lavoro nel rilevare **la temperatura corporea dei lavoratori o dei fornitori e clienti all'ingresso dell'azienda**. Sul punto, il Garante, dopo aver richiamato il protocollo tra Governo e parti sociali del 14.3.2020 (aggiornato il successivo 24.4.2020), precisa che poiché **la rilevazione della temperatura corporea**, quando è associata all'identità dell'interessato, **costituisce un trattamento di dati personali**, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione", **è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita per legge** e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

### Osserva

Diversamente, nel caso in cui la temperatura corporea **venga rilevata a clienti o visitatori occasionali**, anche qualora risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali **non è necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso**.

## Informazioni in merito all'esposizione al contagio da COVID-19

Per quanto riguarda la **possibilità di richiedere ai dipendenti informazioni** - anche mediante un'autodichiarazione - in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro, il Garante della privacy ricorda che **per il lavoratore sussiste in ogni caso l'obbligo** previsto ex art. 20 del DLgs. 81/2008 di **segnalare all'azienda qualunque situazione di pericolo nei luoghi di lavoro**.

### Osserva

Al riguardo, si segnala che il **Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato** - con un'apposita direttiva - che in base a tale obbligo il **dipendente pubblico deve segnalare all'amministrazione di provenire** (o aver avuto contatti con chi proviene) **da un'area a rischio**.

In tale quadro, il datore di lavoro **può invitare i propri dipendenti a fare**, ove necessario, tali **comunicazioni anche mediante canali dedicati**.

## Comunicazioni al RLS

Con riferimento alla possibilità, per il datore di lavoro, **di comunicare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) l'identità dei dipendenti contagiati**, il Garante precisa che in base al quadro normativo nazionale **l'azienda deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti** e collaborare con esse **per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi**.

### Studio Poppi

## Osserva

È altresì **vietato al datore di lavoro rendere nota ai propri dipendenti l'identità di un lavoratore affetto da COVID-19**, poiché **spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato**, al fine di attivare le misure di profilassi.

**Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del RLS.** Tale soggetto, proprio nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà però **continuare a svolgere i propri compiti consultivi**, di verifica e di coordinamento, offrendo la **propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro.**

## Osserva

Infine, si precisa che, quando nell'esercizio delle proprie funzioni, **il RLS venga a conoscenza di informazioni** - che di regola tratta in forma aggregata, come ad esempio quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi - **deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.**

### Trattamento dei dati dei dipendenti contagiati

Un altro chiarimento di interesse riguarda la **possibilità per il datore di lavoro di trattare i dati personali del dipendente affetto da COVID-19** o che ne presenta i sintomi. Sul punto, il Garante della privacy precisa che sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori **possano essere trattati solo da professionisti sanitari** e non anche dal datore di lavoro, quest'ultimo, in taluni casi, nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica, **può lecitamente venire a conoscenza dell'identità del dipendente affetto da COVID-19** o che presenta sintomi compatibili con il virus.

## Osserva

In questi casi, **il datore può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al COVID-19** del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o **per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.**

### Funzionalità di "contact tracing"

Per quanto concerne invece la funzionalità di "contact tracing", prevista da alcuni applicativi al fine di ricostruire la catena dei contagi e allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con soggetti

#### Studio Poppi

risultati positivi, il **Garante ricorda che attualmente l'unica disciplina è quella definita dall'art. 6 del DL 28/2020.**

## Osserva

Ricordiamo che lo stesso Garante per la privacy, con provvedimento 29.4.2020 n. 79, aveva espresso **parere positivo in merito alla proposta governativa** circa l'applicativo in argomento evidenziando, in particolare, che i **dati sono trattati in forma pseudonima o anonima**, escludendo il ricorso alla geolocalizzazione e limitando la conservazione dei dati al tempo strettamente necessario, con cancellazione automatica alla scadenza del termine.

In ogni caso, il **datore di lavoro può ricorrere all'utilizzo di applicativi che non comportano il trattamento di dati personali** riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il **dispositivo utilizzato non sia associato o associabile all'interessato** né preveda la registrazione dei dati trattati.

## Osserva

A titolo esemplificativo, si **segnalano le applicazioni che effettuano il conteggio delle persone che accedono a un determinato luogo**, attivando un "alert" al superamento di una soglia prestabilita di presenze, oppure alle funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o **una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico** prestabilita.

In questi casi **spetta** comunque **al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti**, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

### Studio Poppi